



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia

Servizio Segreteria

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A
PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

(art. 12 della Legge 07 AGOSTO 1990 n. 241)

(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 8/24.02.1992 E N. 65/30.06.1992
- ESECUTIVE - INTEGRATO CON DELIBERA DI C.C. N. 128/93)

e modificato con DCC N. 80 del 22.12.2015

TESTO VIGENTE

***CAPO I° NUOVI CRITERI DA APPLICARSI NELLA DETERMINAZIONE
DELL'EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DEL
"MINIMO VITALE"**

(approvato con D.C.C. n. 24 del 15.3.1991 - CO.RE.CO. N. 3464/5.4.91)

- * ABROGATO CON DCC n. 80 del 22.12.2015 -

****CAPO II° CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONCORSO ALLA RETTA DI RICOVERO DA PARTE DEI PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI, A FAVORE DI SOGGETTI CHE RICHIEDONO IL RICOVERO.**

(approvato con D.C.C. n. 25 del 15.3.1991 - CO.RE.CO. N. 3463/5.4.91)

- **ABROGATO CON DCC n. 80 del 22.12.2015 -

CAPO III° PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

(approvato con D.C.C. N. 8 del 24.02.1992 - CO.RE.CO. N. 1819/4474 del 13.3.91/10.07.1992), modificato con D.G.C. n. 65 del 30.06.1992 (CO.RE.CO. N. 4470/10.07.f992) esecutive.

Art. 1 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie.

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, e può stipulare con esse convenzioni.

Le sovvenzioni alle scuole private non possono annualmente superare complessivamente il 70% della spesa pro-capite sostenuta dal Comune nel precedente anno per il funzionamento della scuola materna statale al netto dei costi rimborsati dagli utenti e dei contributi da Enti; la scuola privata deve svolgere il servizio di mensa e trasporto con caratteristiche e tariffe non inferiori a quelle delle scuole statali funzionanti nel Comune. La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

- a) presentare istanza entro il 30 Settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
- b) depositare presso il Comune il regolamento e lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 Maggio 1974, N. 416;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap.

Il Comune favorirà per quanto possibile e in particolar modo le scuole materne che attuino progetti tendenti alla realizzazione dei servizi innovativi previsti dalla L.R. n. 32 del 23.04.90.

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola, nei limiti e con le modalità di cui alla legge regionale n. 44 del 20.08.87.

A tal fine entro il 15 Settembre le scuole presentano istanza corredata del preventivo analitico dell'intervento.

Art. 2 - INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

Il Comune può mettere a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, per i servizi di mensa e trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che hanno prevalenza.

Gli interventi previsti saranno erogati previa stipula di una convenzione che quantificherà il valore di detti interventi; detto valore verrà tenuto presente ai fini della determinazione delle sovvenzioni di cui all'art. 1, 3° comma del presente Regolamento.

Art. 3 - CONTRIBUTI ED ALTRE AGEVOLAZIONI AD ISTITUTI OPERANTI NEL SETTORE EDUCATIVO

Il Comune può disporre l'assegnazione di contributi a favore delle scuole materne private, delle scuole pubbliche nonché degli istituti privati che provvedono alla formazione scolastica degli alunni delle scuole dell'obbligo, per l'attivazione di specifici interventi nel settore educativo.

Per l'assegnazione di tali contributi, le scuole interessate dovranno formulare, entro il 30 settembre, apposita domanda corredata da relazione illustrativa dell'intervento da realizzare, con indicazione dei destinatari e dei costi; le scuole private dovranno produrre inoltre la documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente art. 1.

La spesa globale per gli interventi di cui al presente articolo non potrà superare annualmente il 30% della spesa prevista per le sovvenzioni di cui al precedente art. 1.

Art. 4 - INTERVENTI DL ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune, nell'ambito e nel rispetto della L. R. 31/85 e successive modifiche, dispone annualmente l'elargizione di contributo o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 Ottobre.

Il Comune può altresì disporre l'erogazione di borse di studio a favore degli alunni delle scuole medie; i relativi bandi dovranno individuare i destinatari dell'intervento con riferimento all'art. 5 della citata L. R. 31/85.

**CAPO IV° - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE .**

**(approvato con D.C.C. N. 8 del 24.02.1992 - CO.RE.CO. N. 1819/4474 del
13.3.91/10.07.1992), modificato con D.C.C. n. 65 del 30.06.1992 (CO.RE.CO. N.
4470/10.07.1992) esecutive.**

Art. 1 - CONTRIBUTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI.

Il Comune riconosce agli impianti sportivi non comunali le stesse finalità perseguite dall'Amministrazione e qualora sia consentito l'accesso e l'utilizzo di dette strutture alle Associazioni riconosciute dall'Amministrazione, può erogare contributi che dovranno essere proporzionati ai costi sostenuti per l'effettuazione dei corsi, detratti i proventi introitati dalle singole Associazioni.

I rapporti intercorrenti tra i proprietari e l'Amministrazione comunale devono essere regolati da apposita convenzione.

La convenzione determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore delle iniziative ed al loro effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

Art. 2 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle Società, Associazioni o gruppi che accettano le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture medesime stabilite, in modo tale da garantire la salvaguardia degli impianti e il loro corretto uso ai fini della migliore utilizzazione del bene pubblico.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, che dovranno essere prodotte entro il 15 settembre di ciascun anno, non possano essere accolte a causa dell'insufficienza degli stessi, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle Associazioni sportive affiliate alle Federazioni nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti leggi, e fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni.

La concessione degli impianti a favore delle Associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni nazionali o agli Enti di promozione sportiva può, con deliberazione della Giunta Comunale, essere data a titolo gratuito.

Gli impianti di proprietà comunale possono essere dati in uso previa convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario in base al tipo di attività e ai destinatari della stessa;
- c) la quota delle spese di gestione (pulizie, consumi ecc.) a carico del concessionario, che comunque non potrà essere determinata in misura inferiore alla percentuale di copertura tariffaria del costo dei servizi pubblici a domanda individuale fissata dalla legge;
- d) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- e) il divieto di subconcessione;
- f) i casi di revoca;
- g) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune da parte di Società associazioni o Gruppi di altri Comuni dovranno essere presentate all'Amministrazione

Comunale e da questa autorizzati nei limiti di utilizzo consentito dopo aver stabilito il calendario delle Società presenti nel territorio comunale.

Il Sindaco può autorizzare l'utilizzo degli impianti anche per una sola giornata ad utenti non residenti.

L'atto concessorio dovrà indicare l'eventuale onere a carico degli stessi.

Il legale rappresentante dovrà sottoscrivere il rispetto del regolamento di cui al 1° comma del presente articolo.

(Integrazione effettuata con delibera di C.C. n. 128/93)

Di integrare il vigente "Regolamento contributi" aggiungendo all'art. 2 del capitolo 4° il seguente nono comma:

"Nel caso di impianti affidati in uso e gestione a terzi, le richieste di utilizzo dovranno essere presentate al gestore, che rilascerà le relative autorizzazioni".

Art. 3 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

Il Comune sostiene gli Enti, le Associazioni e i Gruppi che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel settore sportivo e può disporre l'erogazione di contributi e altre provvidenze in loro favore purché:

- a) impegnate in manifestazioni sportive di piazza che possano essere gratuitamente seguite dal pubblico e che comportino costi alla Società sportiva nell'attrezzare vie e piazze;
- b) impegnate in manifestazioni sportive organizzate negli impianti sportivi comunali ma aventi alto livello agonistico che comportino elevati costi organizzativi;
- c) partecipanti a campionati non gestendo impianti sportivi comunali;
- d) con numerosi iscritti e che rivolgono attività sportivo-ricreativa gratuita agli alunni delle scuole elementari e medie che promuovono C.A.S.C.O., Centri di formazione in genere e attività in favore di adulti e della terza età;
- e) che collaborano con l'Amministrazione comunale nei giochi della Gioventù e nelle manifestazioni sportivo-ricreative promosse dall'Amministrazione.

CAPO V° -- ALTRE PROVVIDENZE

(approvato con D.C.C. N. 8 del 24.02.1992 - CO.RE.CO. N. 1819/4474. del 13.3.91/10.07.1992), modificato con D.C.C. n. 65 del 30.06.1992 (CO.RE.CO. N. 4470/10.07.1992) esecutive.

Art. 1 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI.

I privati che intendano attuare, ampliare, completare nell'ambito del territorio comunale un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere un contributo del Comune nella misura massima del 10% calcolato sul 70% della spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa; sono "di rilievo pubblico", agli effetti di cui al presente articolo, i servizi e le opere destinate alla generalità dei cittadini, suscettibili di un utilizzo generalizzato e idonei a produrre benefici economici, sociali o culturali alla collettività locale.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente opere e iniziative per importi non superiori a cinquanta milioni.

I contributi non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime opere o iniziative da leggi regionali o statali.

L'adozione del provvedimento di Giunta dovrà contenere il parere della competente Commissione Consiliare.

Il contributo sarà erogato dopo l'acquisizione della documentazione tecnica che sarà individuata dall'Ufficio tecnico comunale.

I privati che abbiano ottenuto un contributo comunale di cui al 1° comma devono obbligatoriamente consentire al Comune, attraverso un'apposita convenzione, l'utilizzo dello stesso impianto.

I contributi di cui al presente articolo non possono superare annualmente la misura dello 0,50% delle spese di cui al titolo I° "spese correnti" del bilancio di previsione.

Art. 2 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune può aderire, oltre alle Associazioni nazionali, anche ad altre Associazioni di Enti Locali, con apposita deliberazione della G.C., sentita la competente commissione consiliare.

I contributi associativi ordinari e straordinari deliberati dagli organismi statuari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale può deliberare il recesso dall'Associazione, restando escluso l'obbligo del contributo per l'anno successivo.

Art. 3 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese sostenute da Associazioni o Gruppi che collaborano con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di feste nazionali e solennità civili che si svolgono nel territorio comunale.

Può, inoltre, concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche.

Può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestono grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della Comunità locale.

I contributi di cui ai precedenti commi non possono superare annualmente la misura del 1 per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

Art. 4 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE.

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla Legge Regionale 20 agosto 1987, n.44, le Parrocchie ed altre Comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di conservazione degli edifici di valore storico ed artistico nella misura massima del 5 per mille delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico - descrittiva dell'iniziativa;
- b) analitico preventivo di spesa;
- c) progetto esecutivo.

Il Comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al 10% del contributo previsto al 1° comma del presente articolo.

Art. 5 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI.

Il Comune sostiene gli Enti, le Associazioni, i Gruppi e le Cooperative che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale, nel campo culturale, ricreativo, sociale, socio - sanitario, turistico, ambientale e della promozione delle attività economiche, e può disporre l'erogazione di provvidenze in loro favore, anche mediante specifici regolamenti o convenzioni.

I fondi di bilancio per i benefici di cui al I° comma non possono superare annualmente lo 0,50% delle spese correnti.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli Enti, delle Associazioni, dei Comitati, dei Gruppi e delle Cooperative: una convenzione fissa il corrispettivo, tranne per il comodato (che può essere gratuito), la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sull'utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto.

Il Sindaco può mettere gratuitamente a loro disposizione, per periodi di tempo da stabilirsi di volta in volta da parte della Giunta Comunale, strutture, aree, beni comunali, quando l'attività da svolgere sia di rilievo sociale o di pubblico interesse.

Art. 6 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE.

Il Comune può patrocinare le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed erogare agli Enti, Istituzioni, Comitati, Associazioni, e privati organizzatori contributi che possono coprire fino al 50% della spesa prevista a seconda dell'importanza dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo dello 0,50% delle spese correnti del bilancio.

Il contributo sarà liquidato su presentazione della documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta.

L'Amministrazione Comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed ogni altro materiale tipografico e di cancelleria.

Il Comune può rivolgersi alle Associazioni di volontariato per l'espletamento di competenze proprie dell'Ente Comune: l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo sarà effettuata a risultato raggiunto, previa dimostrazione delle spese sostenute.

Art. 7 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio e per particolari esigenze di servizio, il Comune può assumere spese per l'acquisto di beni o servizi, a titolo di rappresentanza:

- a) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti che abbiano luogo nel territorio comunale o che comunque coinvolgono direttamente la Comunità Miranese.
- b) stampa e pubblicazione di necrologi, acquisto fiori ecc. in occasione del decesso di cittadini che ricoprono o abbiano ricoperto cariche pubbliche ovvero abbiano altrimenti onorato il Comune, nonché analoghe spese in occasione di lutti di famiglia degli stessi cittadini.

Le spese di cui al precedente primo comma sono deliberate con apposito provvedimento di G.C., su proposta del Sindaco, per un importo massimo (per ciascun intervento) di L. 1.000.000. L'importo complessivo annuo delle spese di rappresentanza non può superare il 1°/oo delle spese di cui al Titolo 1° "spese correnti" del bilancio di previsione.

CAPO VI° -- MODALITA' GENERALI

(approvato con D.C.C. N. 8 del 24.02.1992 - CO.RE.CO. N. 1819/4474 del 13.3.91/10.07.1992), modificato con D.C.C. n. 65 del 30.06.1992 (CO.RE.CO. N. 4470/10.07.1992) esecutive.

Art. 1 - PRESENTAZIONE ISTANZE

I benefici previsti dal presente regolamento sono erogati su istanza degli interessati.

Gli interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli relativi ai Capi 1, 2 e diversi da quelli per i quali vi è già indicata la data di presentazione della domanda, devono presentare al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo - istanza su appositi modelli predisposti dalla Segreteria Generale del Comune.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione sull'iniziativa o sul progetto;
- bilancio di previsione;
- preventivo di spesa.

Gli Enti, le Associazioni i Gruppi e le Cooperative presentano, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione.

Il sottoscrittore che agisce in nome di un Ente, Associazione o Gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'Ente.

Art. 2 - ISTRUTTORIA.

L'iter amministrativo dell'istanza è seguito dall'Ufficio competente per il settore d'intervento e deve prevedere il parere della competente Commissione consiliare.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VII° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(approvato con D.C.C. N. 8 del 24.02.1992 - CO.RE.CO. N. 1819/4474 del 13.3.91/10.07.1992), modificato con D.C.C. n. 65 del 30.06.1992 (CO.RE.CO. N. 4470/10.07.1992) esecutive.

Art. 1 - NORME FINALI

Qualsiasi forma di intervento economico da Parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente previste dal presente Regolamento, deve essere preventivamente esaminata dalla Commissione Consiliare competente il cui parere è vincolante.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi regolamenti tariffari nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi gli ausili finanziari i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque sempre subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, ancorché modificati nel corso dell'esercizio finanziario, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo a riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi.

La Giunta Comunale predispone ogni semestre una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Art. 2 - NORME TRANSITORIE

Per i benefici relativi all'anno 1992, il termine di cui all'art. 1 del capo VI è differito a 60 giorni dall'esecutività del presente regolamento.

Art. 3 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinano i benefici in esso previsti.

Art. 4 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere erogato dopo la presentazione del consuntivo.

^^^^^^

/edb